REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3347/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3347/89 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3558/89 [4], ha proibito la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia;

considerando che la Spagna ha trasferito il 1° dicembre 1989 al Regno Unito 500 t di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV; che la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3347/89 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1989.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 16.
[4] GU n. L 349 del 30. 11. 1989, pag. 6.